

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-57/24 - 1

Causa C-57/24 [Ławida] <sup>i</sup>

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

26 gennaio 2024

**Giudice del rinvio:**

Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

24 ottobre 2023

**Appellanti:**

**BA**

**BR**

---

### ORDINANZA

Il 24 ottobre 2023

il Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy (Tribunale regionale di Gliwice, III Sezione civile di appello, Polonia)

(omissis)

dopo aver esaminato il 24 ottobre 2023 all'udienza svoltasi a Gliwice la causa promossa con domanda di BA

(omissis)

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

volta ad ottenere la convalida dell'annullamento degli effetti giuridici della mancata presentazione entro i termini prescritti della dichiarazione di rinuncia all'eredità

a seguito dell'appello proposto dalla richiedente

avverso l'ordinanza del Sąd Rejonowy w Gliwicach (Tribunale circondariale di Gliwice, Polonia)

del 17 febbraio 2022, (omissis) decide:

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione:

se l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107; in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012» o il «regolamento»), debba essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una situazione in cui ai fini della validità di una dichiarazione di rinuncia all'eredità sono necessari, ai sensi della normativa dello Stato membro della residenza abituale della persona che rende la dichiarazione, oltre alla semplice ricezione della stessa, anche la sua convalida da parte di un organo giurisdizionale, ad esempio nel caso in cui tale dichiarazione venga resa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine.

## MOTIVAZIONE

dell'ordinanza del 24 ottobre 2023 – quale domanda di pronuncia pregiudiziale

### **I. Oggetto del procedimento**

- 1 La richiedente, BA, rappresentata dal rappresentante legale - il padre, BR, ha chiesto la convalida dell'annullamento degli effetti giuridici della mancata presentazione entro i termini prescritti della dichiarazione di rinuncia all'eredità del suo parente, ZJ, e ha reso al contempo, la dichiarazione in questione.
- 2 Il *de cuius* è deceduto in Germania, dove aveva anche la sua residenza abituale al momento del decesso.
- 3 La richiedente risiede in Polonia, così come le altre persone che facevano parte della cerchia degli eredi legittimi del suddetto defunto e che hanno già rinunciato all'eredità di quest'ultimo.

## II. Diritto polacco

- 4 Ai sensi dell'articolo 1012 della legge del 23 aprile 1964 sul codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; testo unico, Dz.U.- Gazzetta ufficiale polacca - del 2023, posizione 1610; in prosieguo: il «k.c.») - l'erede può accettare l'eredità senza limitazione della responsabilità per le passività ereditarie (accettazione semplice), oppure accettare l'eredità con limitazione di tale responsabilità (accettazione con beneficio di inventario) oppure può rinunciare all'eredità.
- 5 Ai sensi dell'articolo 1015 del k.c., la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità può essere resa entro sei mesi dalla data in cui l'erede ha avuto conoscenza del titolo della propria vocazione ereditaria (paragrafo 1). La mancata presentazione da parte dell'erede della dichiarazione entro il termine di cui al paragrafo 1 equivale all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (paragrafo 2).
- 6 Ai sensi dell'articolo 1018 del k.c., la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità assoggettata a condizioni o termini è nulla (paragrafo 1). La dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità non può essere revocata (paragrafo 2). La dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità è resa dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un notaio. Essa può essere presentata oralmente o per iscritto con firma ufficialmente autenticata. La procura per presentare una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità deve essere redatta per iscritto con firma ufficialmente autenticata (paragrafo 3).
- 7 Conformemente al diritto polacco, la dichiarazione di rinuncia all'eredità può quindi essere presentata dinanzi ad un organo giurisdizionale. La disposizione dell'articolo 640 della legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, testo unico, Dz.U. del 2023, posizione 1550; in prosieguo: il «k.p.c.») definisce la competenza territoriale dell'organo giurisdizionale, stabilendo che la dichiarazione di accettazione dell'eredità semplice o con beneficio di inventario o la dichiarazione di rinuncia all'eredità può essere resa dinanzi ad un notaio o presso un organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio o la residenza del dichiarante. Il notaio o l'organo giurisdizionale trasmette immediatamente la dichiarazione, compresi gli allegati, all'organo giurisdizionale competente per la successione (paragrafo 1). Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 possono essere rese anche dinanzi all'organo giurisdizionale competente per la successione nel corso del procedimento relativo all'accertamento dei diritti successori (paragrafo 2).
- 8 Ai sensi dell'articolo 628 del k.p.c., l'organo giurisdizionale competente per la successione, ossia l'organo giurisdizionale dinanzi al quale dovrebbe svolgersi il procedimento di accertamento dell'acquisto dell'eredità nel caso in cui sussiste la competenza degli organi giurisdizionali polacchi, è quello dell'ultima residenza abituale del *de cuius* e, ove sia impossibile stabilire la sua residenza abituale in

Polonia, l'organo giurisdizionale del luogo in cui si trovano i beni oggetto della successione o una parte di essi (organo giurisdizionale competente per la successione). In mancanza di tali criteri, l'organo giurisdizionale competente per la successione è il tribunale circondariale della città di Varsavia.

- 9 Ai sensi dell'articolo 1020 del k.c., l'erede che ha rinunciato all'eredità è escluso dalla successione come se fosse deceduto prima della sua apertura.
- 10 La dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità è una dichiarazione di volontà che non è indirizzata ad un destinatario specifico e che, se effettuata entro il termine prescritto dalla legge, produce gli effetti giuridici a seguito della sua semplice presentazione dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un notaio. Il fatto che l'articolo 1015, paragrafo 1, del k.c. configuri il termine per la presentazione della dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità come un termine di decadenza di diritto sostanziale, implica che alla sua scadenza la facoltà di esercitare tale diritto soggettivo si estingue e che la dichiarazione presentata dopo la scadenza del termine non produce alcun effetto giuridico. La scadenza del termine è rilevata d'ufficio e la proroga del termine non è possibile [v. ordinanza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 13 dicembre 2012, VCSK 18/12].
- 11 Esiste, tuttavia, la possibilità, ma soltanto in situazioni rigorosamente e tassativamente determinate, di annullare gli effetti della mancata presentazione entro i termini prescritti della dichiarazione di rinuncia all'eredità o di limitazione della responsabilità. Infatti, ai sensi dell'articolo 1019, paragrafo 1, del k.c., qualora la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità sia stata resa per errore o a seguito di minaccia, si applicano le disposizioni relative ai vizi del consenso, con le seguenti modifiche:
- 1) l'annullamento degli effetti giuridici di una dichiarazione deve avvenire dinanzi ad un organo giurisdizionale;
  - 2) l'erede deve al contempo dichiarare se e come accetta l'eredità o se rinuncia ad essa.

Ai sensi dell'articolo 1019, paragrafo 2, del k.c., l'erede che per errore o a seguito di minaccia non abbia fatto alcuna dichiarazione entro i termini prescritti, può in questo modo impedire la produzione degli effetti giuridici del mancato rispetto del termine.

- 12 Per quanto rileva ai fini della causa in esame, ai sensi del paragrafo 3 del succitato articolo, l'annullamento degli effetti giuridici di una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità richiede la convalida da parte di un organo giurisdizionale.**
- 13 Nel caso di specie, la richiedente, invocando tale norma, ha chiesto la convalida dell'annullamento degli effetti giuridici della mancata presentazione, a causa di un errore, della dichiarazione di rinuncia**

**all'eredità di ZJ entro il termine di sei mesi previsto a tal fine, e quindi la valutazione nel merito, da parte dell'organo giurisdizionale, della questione se la mancata presentazione della suddetta dichiarazione entro il termine a tal fine previsto fosse effettivamente dovuta ad un errore, e ha reso al contempo, la dichiarazione in questione.**

### III. Competenza

- 14 Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107; in prosieguo: il «regolamento»), sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
- 15 Tuttavia, per effetto di una norma speciale prevista dall'articolo 13 del regolamento, oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.
- 16 È dunque pacifico che in caso di una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità presentata entro il termine di sei mesi previsto a tal fine, sono competenti anche gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità dinanzi ad un organo giurisdizionale.

In una siffatta situazione, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, la dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti: a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 o b) | dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

- 17 Conformemente all'articolo 15 del regolamento, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

- 18 Ai sensi dell'articolo 1099 del k.p.c., il giudice adito esamina d'ufficio, in qualunque fase del procedimento, la questione dell'incompetenza degli organi giurisdizionali nazionali. Nel caso in cui il giudice rilevi l'incompetenza, esso dichiara la domanda o l'istanza irricevibile, salvo il disposto dell'articolo 1104, paragrafo 2, o dell'articolo 1105, paragrafo 6 (...) (paragrafo 1), i quali non si applicano al caso di specie. L'incompetenza degli organi giurisdizionali nazionali costituisce un motivo di nullità del procedimento.

#### IV. Dubbi del giudice del rinvio

- 19 Considerato che, al momento del decesso, il *de cuius* aveva la sua residenza abituale in Germania, in base alla regola generale risultante dall'articolo 4 del regolamento, gli organi giurisdizionali tedeschi sono, in linea di principio, competenti a decidere sull'intera successione.

Il giudice del rinvio non è a conoscenza di eventuali procedimenti relativi alla successione del *de cuius* sopra menzionato pendenti dinanzi ai suddetti organi giurisdizionali.

La richiedente, che ha la sua residenza abituale in Polonia, non ha avviato alcun procedimento in tal senso.

Essa ha soltanto chiesto all'organo giurisdizionale polacco di convalidare l'annullamento degli effetti giuridici della mancata presentazione della dichiarazione di rinuncia all'eredità entro i termini prescritti, e ha reso, al contempo, la dichiarazione in parola.

- 20 Conformemente al succitato articolo 13, in deroga a tale norma, oltre all'organo giurisdizionale tedesco - quale organo giurisdizionale competente a decidere su questa successione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento - sono competenti a ricevere la dichiarazione di rinuncia all'eredità delle persone che risiedono abitualmente in Polonia gli organi giurisdizionali polacchi.

- 21 Nel caso di specie si pone la questione se rientrino nella competenza definita dall'articolo 13 del regolamento anche le cause nell'ambito delle quali la ricezione di una siffatta dichiarazione debba essere accompagnata, qualora la stessa venga presentata dopo la scadenza del termine, dalla convalida di tale dichiarazione tardiva affinché essa produca l'effetto giuridico consistente nell'esclusione della persona che ha rinunciato all'eredità di un determinato *de cuius* dalla successione.**

- 22 L'interpretazione restrittiva della nozione di «ricezione» della dichiarazione di cui all'articolo 13, quale atto, in sostanza, di natura strettamente tecnica, che si traduce nella ricezione della dichiarazione in parola da parte dell'organo giurisdizionale, porta a ritenere che gli organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione di rinuncia all'eredità siano competenti unicamente in tale misura. In base ad una siffatta

interpretazione, il percorso alternativo aperto per gli aventi diritto nel luogo della loro residenza abituale, in termini di competenza e conflitto di leggi, non include quindi le dichiarazioni che, oltre ad essere rese, devono essere anche convalidate dall'organo giurisdizionale competente per la successione, compreso il caso di una dichiarazione relativa all'annullamento degli effetti giuridici della mancata presentazione entro i termini prescritti della dichiarazione di rinuncia all'eredità. In tali situazioni, si dovrebbe necessariamente ammettere che le dichiarazioni in parola possono essere rese, in base alla legge applicabile alla successione, soltanto dinanzi alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.

- 23 A favore della suesposta interpretazione si è espresso l'avvocato generale, nelle sue conclusioni presentate il 20 gennaio 2022 nella causa C-617/20 in cui afferma che occorre condividere la tesi, espressa in dottrina, secondo la quale l'articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nelle situazioni in cui, ai fini della produzione di determinati effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di una dichiarazione, come, ad esempio, adottare una decisione o avviare un altro procedimento (paragrafi 38 e 39 delle conclusioni).

Nella sentenza del 2 giugno 2022 (C-617/20), la Corte di giustizia non ha fatto riferimento a tale tesi, in quanto essa non costituiva oggetto della questione nella causa C-617/20.

- 24 (omissis)
- 25 Inoltre (omissis) si deve constatare che la portata della competenza prevista dall'articolo 13 del regolamento non è chiara e riguarda una questione importante anche dal punto di vista pratico.
- 26 Resta il fatto che, secondo le regole generali dell'ermeneutica giuridica, la definizione della portata della competenza prevista dall'articolo 13 del regolamento, in quanto eccezione alla regola enunciata dall'articolo 4 di tale regolamento, deve essere effettuata in maniera restrittiva.
- 27 Tuttavia, occorre rilevare che secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell'obiettivo perseguito dalla normativa in parola [v. sentenze: del 1° marzo 2018, Mahnkopf, C-558/16, EU:C:2018:138, punto 32; e del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà *mortis causa*), C-277/20, EU:C:2021:708, punto 29].

- 28 Orbene, l'articolo 13, letto alla luce del considerando 32 del regolamento mira a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento (v. sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 42).

Inoltre, tenuto conto del fatto che dal considerando 67 del regolamento risulta che l'erede dovrebbe dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, sembra possibile sostenere la tesi secondo cui nella portata della competenza dell'organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 650/2012 rientrano non soltanto gli atti connessi alla ricezione della dichiarazione di cui a tale disposizione, ma anche altri atti riservati all'organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento in questione, compresa la convalida da parte del suddetto organo giurisdizionale dell'annullamento degli effetti giuridici della mancata presentazione entro i termini prescritti della dichiarazione di rinuncia all'eredità. Una siffatta interpretazione è possibile anche alla luce dell'obiettivo del regolamento, il quale, conformemente al suo considerando 7, consiste nel contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che vogliono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera, segnatamente in considerazione del fatto che nello spazio europeo di giustizia i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace (v. sentenze del 1° marzo 2018, Mahnkopf, C-558/16, EU:C:2018:138, punto 35; del 1° luglio 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, C-301/20, EU:C:2018:528, punti 27 e 34).

Inoltre, è utile rilevare che la Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza, ha già riconosciuto la sussistenza, in capo ai soggetti, dei diritti che non risultavano direttamente dal tenore letterale delle disposizioni (ad esempio, il diritto del passeggero ad una compensazione pecuniaria anche per il ritardo di un volo - v. sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 69).

- 29 È vero che al considerando 33 del regolamento è stato indicato che non dovrebbe essere possibile per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all'organo giurisdizionale competente ed inoltre che una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non dovrebbe pertanto essere formalmente valida ai fini del presente regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale dovrebbero essere considerati dichiarazioni ai fini del presente regolamento.

- 30 Occorre tuttavia rilevare che il regolamento n. 650/2012 in materia di successioni opera una distinzione tra la «dichiarazione di accettazione dell'eredità» e la «dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie». Ciò si evince chiaramente, ad esempio, dalla formulazione dello stesso articolo 13, che prevede la possibilità di presentare anche dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale della persona che fa la dichiarazione «una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie».
- 31 I principi di una legislazione corretta e il postulato del legislatore razionale implicano che quando quest'ultimo impiega in un atto giuridico nozioni diverse, attribuisce loro significati, contenuti ed effetti giuridici diversi.
- 32 Orbene, il succitato considerando 33, che limita la portata della competenza prevista dall'articolo 13 del regolamento, riguarda, testualmente, soltanto le dichiarazioni dirette a limitare la responsabilità in relazione alle passività ereditarie, dichiarazioni che, in linea di principio, comportano la necessità per l'organo giurisdizionale di adottare ulteriori provvedimenti in conseguenza della dichiarazione resa, come, ad esempio, l'avvio di una procedura inventariale, e non anche le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, le quali non richiedono l'avvio di ulteriori procedimenti, ma soltanto la loro eventuale convalida unicamente nei casi in cui siffatte dichiarazioni vengono rese dopo la scadenza del termine fissato a tal fine, come richiesto dalla richiedente nella presente causa.
- 33 (omissis)
- 34 Una risposta che implichi un'interpretazione restrittiva della competenza definita dall'articolo 13 del regolamento comporterà, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, la dichiarazione d'ufficio di incompetenza, e, ai sensi dell'articolo 1099, paragrafo 1, del k.p.c., il rigetto della domanda che ha dato inizio al procedimento nella presente causa.